



Ordinanza nr. 00006 /-2021

Prt.G. N. 0000845/2021 - 14/01/2021

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente artt. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione attività didattiche in presenza per gli alunni che frequentano il plesso scolastico “Viggiano San Salvatore”, dal giorno 15/01/2021 al giorno 18/01/2021, (compreso).

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale - l'epidemia da Sars Cov- 2 (COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute dell' 11 dicembre 2020;
- il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020 - “ Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n. 2, del 09/01/2021

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

PRESO ATTO di quanto comunicato per le vie brevi dalla Dirigente Scolastica, in riferimento alla positività al virus Covid-19, di un alunno della scuola primaria, del plesso scolastico “Viggiano San Salvatore”, riscontrata a seguito dell'effettuazione di un test rapido e successivamente confermata con l'effettuazione di un tampone molecolare;

CONSIDERATO che, in data 14/01/2021, nell'interlocuzione avuta con il Dott. Francesco Dell'Aglio, Dirigente medico ASP, dell'Ufficio di Igiene di Villa d'Agri, si è convenuta l'opportunità di sospendere in via precauzionale le attività didattiche in presenza, presso il plesso scolastico “Viggiano San Salvatore”;

DATO ATTO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

CONSIDERATO che per quanto sopra, al fine di tutelare la salute degli alunni, del personale docente, del personale ATA e di quanti operano all'interno del Plesso Scolastico "Viggiano San Salvatore", si rende necessario procedere alla sua sanificazione;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente " un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19", di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo " nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

SENTITO il Dirigente dell'Istituto scolastico interessato;

RILEVATO che, pur facendo salve tutte le misure disposte dai vigenti DPCM, Decreti Legge e Ordinanze Regionali, emanate in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, occorre applicare, ulteriori restrizioni per prevenire e limitare il contagio da COVID-19, nel territorio di questo Comune.

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 " e s.m.i.

ORDINA

- **La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nell'Istituto scolastico denominato "Viggiano San Salvatore", a partire dal giorno 15/01/2021 (venerdì) e fino al giorno 18/01/2021 (lunedì) compreso;**
- **La sanificazione dei locali del plesso scolastico "Viggiano San Salvatore";**

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 14 gennaio 2021



IL SINDACO
Avv.to Amedeo CICALA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Amedeo Cicala", written over the printed name.